

Chiarimento PI457692-26

Domanda : Spett.le Stazione Appaltante, per tutti i campi inerenti l'offerta produrre a portare in relazione ai quali, è previsto obbligatoriamente l'inserimento di un documento, si chiede di poter inserire, laddove non necessario, un documento standard al fine di poter concludere l'invio dell'offerta. Cordiali saluti

Risposta :

Si conferma, nei termini di seguito precisati.

Qualora la Piattaforma richieda tecnicamente il caricamento obbligatorio di un documento in corrispondenza di un campo che, in relazione alla specifica offerta presentata dall'operatore economico, non risulti applicabile o per il quale la documentazione di gara non richieda la produzione di uno specifico documento, sarà possibile inserire nel relativo campo un documento recante la dicitura "Non applicabile", accompagnata, ove opportuno, da una sintetica indicazione della relativa motivazione.

Si precisa che l'obbligatorietà tecnica del campo sulla Piattaforma non determina, di per sé, l'obbligatorietà sostanziale di un documento non richiesto dalla *lex specialis* per la specifica fattispecie.

Tale modalità potrà essere utilizzata esclusivamente nei casi in cui il documento non sia effettivamente dovuto in relazione all'offerta presentata e non potrà in alcun modo essere utilizzata in sostituzione di documenti, dichiarazioni, schede tecniche o altri elementi dell'offerta espressamente richiesti dalla documentazione di gara e applicabili al concorrente o alla soluzione offerta.

Resta fermo l'obbligo dell'operatore economico di presentare integralmente tutta la documentazione richiesta dalla *lex specialis* in relazione alla propria offerta.

La predetta modalità è pertanto finalizzata esclusivamente a consentire il completamento tecnico delle operazioni di caricamento sulla Piattaforma nei casi in cui il relativo campo informatico risulti obbligatorio pur non essendo applicabile, nel caso concreto, il documento ad esso associato.

Chiarimento PI457663-26

Domanda : Lotto 1 – Veicoli in Gestione -Al fine di poter operare un corretto calcolo delle voci di spesa, si richiede di produrre, analogamente alla precedente procedura, l'elenco veicoli oggetto del servizio di gestione. In particolare, si chiede di dettagliare per ciascun veicolo le seguenti voci: tipo di auto, descrizione del modello, alimentazione, anno di immatricolazione, percorrenza attuale, percorrenza media annua, periodo sostituzione. -Con riferimento all'ALLEGATO E1 – SCHEDA OFFERTA ECONOMICA LOTTO 1, ed in particolare alla lettera "a) Gestione proprietà", si chiede di specificare il riferimento al periodo O riportato nella colonna B nonché, sempre con riferimento alla medesima lettera "a) Gestione proprietà", si chiede di chiarire la voce economica riportata nella colonna H "Car Sharing Valore Massimo".

Risposta :

Con riferimento al primo punto, le informazioni relative ai veicoli oggetto del servizio di gestione sono quelle riportate nella documentazione di gara e, in particolare, nell'Allegato D – Elenco veicoli oggetto del servizio di gestione, da leggere in coordinamento con il Capitolato Speciale, con il tempo-programma e con gli ulteriori allegati di gara.

L'Allegato D riporta, per i singoli veicoli interessati, le informazioni disponibili ai fini della formulazione dell'offerta, comprese le relative caratteristiche, i Km/anno medi indicativi e, ove prevista, l'indicazione del relativo periodo di sostituzione. Tali dati costituiscono pertanto il riferimento messo a disposizione degli operatori economici ai fini della formulazione dell'offerta.

Con riferimento al secondo punto, si precisa che l'indicazione "Periodo O" ovvero "Periodo 0", rinvenibile nella documentazione di gara, identifica convenzionalmente i n. 25 automezzi di proprietà dell'Azienda USL di Bologna che non saranno oggetto di sostituzione con veicoli a noleggio nel corso dell'appalto e che rimarranno pertanto in gestione all'Appaltatore per l'intera durata del contratto, secondo le condizioni previste dalla documentazione di gara.

La differenza grafica tra la lettera "O" e il numero "0" è, pertanto, del tutto influente ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione della documentazione di gara, in quanto entrambe le indicazioni devono intendersi riferite alla medesima categoria dei predetti n. 25 veicoli di proprietà AUSL Bologna.

Con riferimento alla colonna H dell'Allegato E1, denominata "Car Sharing – VALORE MASSIMO", il valore ivi indicato rappresenta la quota massima prevista per l'allestimento e per il servizio di Corporate Car Sharing riferita ai veicoli interessati e costituisce una delle componenti economiche che concorrono alla determinazione del canone complessivo.

In particolare, per i n. 25 veicoli di proprietà AUSL Bologna ricompresi nel Periodo O/0, non è prevista la componente economica relativa al noleggio del veicolo, trattandosi di mezzi già di proprietà dell'Azienda. Il relativo canone è pertanto composto dalle sole componenti economiche applicabili ai servizi effettivamente previsti per tali veicoli, tra cui la componente relativa al Corporate Car Sharing indicata nella colonna H dell'Allegato E1.

Resta fermo quanto già precisato dalla Stazione Appaltante nei precedenti chiarimenti: il quantitativo di n. 25 veicoli riportato nella sezione "Gestione proprietà" dell'Allegato E1 non rappresenta il limite complessivo dei veicoli interessati

dai servizi di Fleet Management e Corporate Car Sharing, né costituisce un limite dimensionale della relativa piattaforma di gestione.

Ai fini della corretta interpretazione dell'Allegato E1, la Scheda deve pertanto essere letta congiuntamente al Capitolato Speciale, al tempo-programma e agli Allegati C e D, restando ferme tutte le ulteriori previsioni della documentazione di gara e i chiarimenti già pubblicati.

Chiarimento PI457657-26

Domanda : Allegato 1 “Specifiche Tecniche Autoveicoli - DOTAZIONI AGGIUNTIVE DA QUOTARE COME CANONI MENSILI AGGIUNTIVI -Si chiede di confermare che la presa necessaria per connettere il frigorifero è di tipo accendisigari e non connettore di altro tipo. La presa accendisigari necessita di una protezione massima di 15A e non di 50 A. -Si chiede di produrre la scheda tecnica recante le caratteristiche del frigorifero che verrà collegato. Tale documento risulta infatti necessario per costruire l'impianto elettrico dei veicoli richiesti. -Considerato che sui veicoli di nuova immatricolazione sono presenti degli alternatori di nuova generazione che ricaricano la batteria di trazione con tensioni di ricarica basse, mentre le batterie ausiliare AGM hanno curve e tensioni di ricarica differenti, al fine di preservare eventuali danneggiamenti alle batterie AGM o precoci sostituzioni, si chiede conferma se è necessario il montaggio anche di un converter . -Si chiede di confermare che qualsiasi utilizzo improprio della “doppia batteria” e/o “dell’attacco frigorifero 12V”, che dovesse comportare danni al veicolo e/o alla batteria stessa, tali danni resteranno esclusivamente a carico della Stazione Appaltante. Si pensi a titolo esemplificativo all'utilizzo fino al completo esaurimento della batteria, a veicolo spento, per l'alimentazione del frigorifero.

Risposta :

Si conferma, nei termini di seguito precisati.

Con riferimento alla dotazione aggiuntiva “Attacco frigorifero 12V” e “Doppia Batteria”, si conferma che la presa destinata al collegamento del frigorifero è una presa di tipo accendisigari 12V, da installare nel vano posteriore del furgone.

In accoglimento della richiesta formulata e sulla base delle valutazioni tecniche effettuate, si precisa che l'amperaggio massimo erogabile dalla presa accendisigari 12V è pari a 15 A.

Con riferimento alla richiesta di produrre la scheda tecnica del frigorifero, si precisa che non è possibile individuare un'unica scheda tecnica di riferimento, in quanto marca, modello e caratteristiche dell'apparecchiatura possono variare.

A titolo meramente esemplificativo e non vincolante ai fini della formulazione dell'offerta, si segnala che il frigorifero portatile modello T0056 Type FDN/US, avente capacità di 56 litri e alimentazione in corrente continua a 12V, presenta un assorbimento massimo pari a 9 A. Tale indicazione è fornita esclusivamente quale riferimento tecnico esemplificativo e non comporta la prescrizione di una specifica marca o modello di frigorifero.

Con riferimento all'eventuale necessità di installare un converter o ulteriori componenti tecnici, la documentazione di gara non prescrive espressamente l'impiego di tale componente.

L'operatore economico dovrà pertanto assicurare che la soluzione proposta e installata sia tecnicamente idonea, sicura e pienamente compatibile con il veicolo, con la batteria ausiliaria e con le caratteristiche dell'impianto richieste dalla documentazione di gara, nel rispetto della normativa applicabile e delle prescrizioni del costruttore.

Con riferimento, infine, agli eventuali danni derivanti dall'utilizzo della presa o delle apparecchiature ad essa collegate, non può essere confermata una preventiva e generalizzata imputazione degli stessi all'Azienda Sanitaria committente.

L'eventuale responsabilità sarà valutata in relazione alla concreta causa del danno e alla relativa imputabilità. Restano pertanto a carico dell'Appaltatore gli eventuali malfunzionamenti o danni riconducibili a difetti, inadeguatezza, errata installazione o non corretta configurazione della soluzione fornita; gli eventuali danni direttamente riconducibili a un utilizzo improprio o non conforme alle istruzioni fornite saranno invece valutati secondo le disposizioni contrattuali e le ordinarie regole di responsabilità.

Chiarimento PI457647-26

Domanda : Documentazione offerta tecnica – art. 16, lett. e), del Disciplinare di gara Con riferimento all'art. 16, lett. e), del Disciplinare di gara, si chiede di confermare che la previsione relativa alla produzione, a pena di esclusione, della documentazione tecnico-scientifica concernente gli accumulatori costituisca un refuso e che, pertanto, tale documentazione non debba essere prodotta dagli Operatori Economici che offrano veicoli dotati di accumulatori al litio e non intendano proporre una soluzione tecnologica migliorativa. La richiesta di conferma appare coerente con la stessa impostazione del Disciplinare e con il regime premiale previsto dal D.M. 17/06/2021, Allegato I, lettera D, “Criteri premianti”, punto 8), sub-criterio c), espressamente richiamato dalla documentazione di gara. In particolare, il citato sub-criterio c) prevede l'attribuzione di punteggi tecnici premianti qualora gli accumulatori utilizzati per la trazione dei veicoli elettrici e ibridi siano realizzati con materiali “più efficienti e recuperabili rispetto agli accumulatori a litio”. La relativa modalità di verifica prevede, coerentemente, la presentazione della “documentazione tecnico-scientifica degli accumulatori che ne dimostri la maggiore capacità di accumulo e la maggiore durata rispetto agli accumulatori a litio (IEC

62660) e la recuperabilità del materiale". La previsione del Disciplinare risulta pertanto coerente con tale impostazione solo qualora riferita all'Operatore Economico che intenda proporre una soluzione tecnologica migliorativa rispetto agli accumulatori al litio e conseguire il relativo punteggio premiale. Diversamente, nel caso in cui l'Operatore Economico offra veicoli dotati di accumulatori al litio, senza proporre alcuna soluzione tecnologica migliorativa, non risulta individuabile alcuna caratteristica ulteriore da dimostrare né alcun termine di comparazione rispetto al quale attestare la "maggiore capacità di accumulo" e la "maggiore durata" richieste dal citato sub-criterio c). In tale ipotesi, infatti, l'Operatore Economico non sta rivendicando il possesso delle caratteristiche oggetto del criterio premiale e, conseguentemente, non vi è alcuna documentazione tecnico-scientifica da produrre ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio. Diversamente, l'obbligo di produrre tale documentazione a pena di esclusione anche da parte degli Operatori Economici che offrano accumulatori al litio determinerebbe un effetto sostanzialmente escludente in relazione ad un elemento che il D.M. 17/06/2021 qualifica espressamente come "criterio premiale", trasformando di fatto una facoltà dell'Operatore Economico di proporre una soluzione migliorativa in un onere documentale imposto quale condizione di partecipazione. Tale interpretazione non appare inoltre coerente con la funzione della documentazione richiesta, che il medesimo D.M. individua quale modalità di verifica della caratteristica migliorativa oggetto del sub-criterio c) e non quale requisito generalizzato riferibile a tutti gli accumulatori offerti. Alla luce di quanto sopra, si chiede di confermare che il riferimento, contenuto nell'art. 16, lett. e), del Disciplinare, alla produzione della documentazione tecnico-scientifica "a pena di esclusione" debba intendersi quale refuso e che, per l'Operatore Economico che offra veicoli dotati di accumulatori al litio e non proponga alcuna soluzione tecnologica migliorativa rispetto agli stessi, non debba essere prodotta alcuna documentazione tecnico-scientifica relativa al predetto criterio premiale. Resta inteso che potrà essere prodotto il documento relativo alla recuperabilità del materiale.

Risposta :

Si conferma.

La previsione di cui all'art. 16, lett. e) del Disciplinare relativa alla documentazione tecnico-scientifica degli accumulatori deve essere letta in coordinamento con la disciplina del relativo criterio premiale.

In particolare, la documentazione finalizzata a dimostrare la maggiore capacità di accumulo, la maggiore durata e la recuperabilità del materiale rispetto agli accumulatori al litio è richiesta ai fini della valutazione del relativo criterio premiale qualora l'operatore economico proponga accumulatori realizzati con materiali aventi caratteristiche migliorative rispetto agli accumulatori al litio.

Pertanto, qualora l'operatore economico offra veicoli dotati di accumulatori agli ioni di litio, conformemente a quanto previsto dagli Allegati tecnici A1 e A2, e non proponga una soluzione tecnologica migliorativa ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio premiale, non è richiesta la produzione della documentazione tecnico-scientifica finalizzata a dimostrare caratteristiche migliorative rispetto agli accumulatori al litio.

In tale ipotesi, la mancata produzione della predetta documentazione non costituisce causa di esclusione, fermo restando che non potrà essere attribuito il relativo punteggio premiale.

Chiarimento PI457641-26

Domanda : Spett.le Stazione Appaltante, con riferimento alla procedura in oggetto, con la presente si chiede la concessione di una proroga del termine per la presentazione delle offerte e, per l'effetto, anche del termine per la proposizione dei quesiti. La suddetta richiesta è motivata dall'esigenza di garantire un'adeguata e approfondita disamina della documentazione di gara, nonché dalla necessità di disporre di un congruo lasso temporale per acquisire i necessari riscontri tecnico-economici da parte dei fornitori coinvolti. I medesimi, infatti, necessitano di tempi tecnici adeguati all'elaborazione delle proprie quotazioni e per le relative verifiche di fattibilità, elementi indispensabili ai fini della strutturazione di un'offerta coerente, attendibile e pienamente rispondente alle prescrizioni di gara. La proroga richiesta consentirebbe, pertanto, di assicurare la predisposizione e la presentazione di un'offerta quanto più puntuale, completa e consapevole, nel rispetto dei principi di correttezza e massima partecipazione. In attesa di un Vostro cortese riscontro, con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

Risposta :

La richiesta non può essere accolta.

La Stazione Appaltante ritiene che il termine attualmente previsto per la presentazione delle offerte consenta agli operatori interessati di completare le attività necessarie alla predisposizione dell'offerta.

Si evidenzia, al riguardo, che la Stazione Appaltante ha assicurato nel corso della procedura il tempestivo riscontro ai quesiti pervenuti, rendendo progressivamente disponibili sulla Piattaforma i relativi chiarimenti, al fine di consentire agli operatori economici di tenerne conto nella predisposizione delle offerte.

Tenuto conto di quanto sopra, non si ravvisano i presupposti per disporre un ulteriore differimento del termine di presentazione delle offerte né, conseguentemente, del termine per la proposizione dei quesiti.

Restano pertanto confermati i termini attualmente indicati sulla Piattaforma.

Chiarimento PI456030-26

Domanda : Gent.mi, in merito alla procedura in oggetto, si richiedono i seguenti chiarimenti: 1. Proroga tecnica - riparametrazione chilometraggio Si chiede di confermare che, in caso di esercizio della proroga tecnica prevista dalla documentazione di gara, il chilometraggio contrattuale dei veicoli venga conseguentemente riparametrato in funzione della durata effettiva della proroga stessa. _____

2. Validità dell'offerta Considerato che il termine di presentazione delle offerte è fissato al 30/09/2026 e che la validità dell'offerta è prevista per 180 giorni, si chiede di indicare l'eventuale durata massima dell'estensione della validità dell'offerta che la Stazione Appaltante potrebbe richiedere agli operatori economici qualora le operazioni di gara non risultassero concluse entro tale termine. _____

3. Audit e verifiche Si chiede di confermare che, con riferimento ai servizi oggetto dell'appalto (Noleggio a Lungo Termine, Fleet Management dei veicoli di proprietà/comodato e Corporate Car Sharing), eventuali verifiche, controlli o audit siano effettuati prevalentemente su base documentale e che non sia ordinariamente richiesto l'accesso presso i locali dell'Aggiudicatario, fatta salva diversa esigenza motivata della Stazione Appaltante. _____

4. Privacy Si chiede di confermare che, in coerenza con la natura del servizio di noleggio senza conducente, l'Aggiudicatario operi in qualità di Titolare autonomo del trattamento dei dati personali per i trattamenti di propria competenza, mentre la Stazione Appaltante operi quale autonomo Titolare per i trattamenti di propria pertinenza. In tal caso, si chiede di confermare che non sia richiesta la sottoscrizione della documentazione predisposta per il Responsabile del trattamento, ed in particolare dei documenti denominati "Descrizione attività di trattamento" e "Istruzioni operative per il Responsabile del trattamento dati". _____

5. Team dedicato 1. Si chiede di chiarire se il Team dedicato previsto per il Lotto 1 sia richiesto esclusivamente per i servizi di Fleet Management relativi ai veicoli di proprietà o in comodato dell'AUSL Bologna oppure anche per i servizi di Noleggio a Lungo Termine. 2. Si chiede di confermare che per "Servizio Operativo della AUSL" si intenda la struttura/funzione interna dell'AUSL Bologna incaricata della gestione del contratto. _____

6. Penale Team dedicato Con riferimento alla previsione relativa alla risoluzione delle problematiche entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta di assistenza: a) si chiede di confermare che tale previsione si riferisca esclusivamente al Team dedicato previsto per il Lotto 1; b) si chiede di chiarire quali tipologie di problematiche siano ricomprese nella previsione e se sia possibile una migliore definizione dell'ambito applicativo della relativa penale. _____

7. Corporate Car Sharing e Black Box Con riferimento alla previsione "in caso di non motivato funzionamento delle funzionalità dei dispositivi customizzati forniti", si chiede di chiarire il significato dell'espressione "non motivato funzionamento" e, in particolare, se essa debba intendersi riferita a malfunzionamenti non imputabili all'utilizzatore del veicolo. _____

8. SLA risposta Team dedicato 1. Si chiede di confermare se lo SLA relativo alle risposte del Team dedicato sia riferito al canale di assistenza dedicato (indirizzo e-mail e/o call center dedicato). 2. Si chiede inoltre di chiarire se tale SLA sia previsto per entrambi i Lotti e, in caso affermativo, se la relativa penale sia applicabile esclusivamente al Lotto 1. _____

9. Recesso dal Contratto Quadro Si chiede di confermare che, in caso di recesso della Stazione Appaltante dal Contratto Quadro per motivazioni non imputabili all'Aggiudicatario, restino validi fino alla loro naturale scadenza i singoli contratti di noleggio già attivati nonché gli ordinativi già emessi per veicoli in corso di approvvigionamento/consegna. _____

10. Veicoli sostitutivi flottino Si chiede di confermare che le modalità di consegna presso aree esterne o parcheggi adiacenti alle sedi dell'AUSL si applichino anche ai veicoli sostitutivi appartenenti al parco veicoli dedicato ("flottino"). _____

11. Decorrenza termini di consegna Si chiede di confermare che il termine di consegna del veicolo debba considerarsi rispettato con la comunicazione di messa a disposizione del veicolo al referente indicato dalla Stazione Appaltante e che eventuali ritardi imputabili alla successiva fissazione dell'appuntamento di consegna non rilevino ai fini dell'applicazione delle penali. _____

12. Riconsegna a fine contratto Si chiede di confermare che la riconsegna dei veicoli a fine noleggio presso sedi dell'AUSL o altre aree nella disponibilità della stessa sia prevista per tutti i veicoli in NLT e per entrambi i Lotti. _____

13. Preassegnazioni Si chiede di chiarire se le eventuali preassegnazioni obbligatorie debbano essere consegnate presso il centro RAC più vicino alla sede di riferimento oppure presso le sedi AUSL secondo le modalità previste per la consegna dei veicoli nuovi. _____

14. Verbale di consegna Si chiede di confermare che il Verbale di Consegna sia predisposto dall'Aggiudicatario e compilato al momento della consegna con rilascio di copia al referente incaricato dalla Stazione Appaltante, senza necessità di ulteriori adempimenti documentali. _____

15. Prenotazioni manutenzione Si chiede di confermare che l'Aggiudicatario fornisca supporto nell'individuazione del centro convenzionato più idoneo, mentre la prenotazione dell'intervento resti in capo all'utilizzatore del veicolo. _____

16. API e integrazioni Questa la renderei molto più neutra: Con riferimento alle API di integrazione previste dal Capitolato, si chiede di chiarire se eventuali sviluppi personalizzati o integrazioni aggiuntive richieste dalla Stazione Appaltante, non espressamente definibili sulla base della documentazione di gara, possano essere oggetto di successiva valutazione tecnica ed economica sulla base dei requisiti di dettaglio resi disponibili. _____

17. Modifiche report ed esportazioni Si chiede di chiarire se le modifiche evolutive richieste successivamente all'avvio del contratto, non previste dalla documentazione di gara né comprese nella configurazione inizialmente offerta, possano essere oggetto di separata valutazione tecnico-economica. _____

18. Manutenzione Lotto 1 Si chiede di confermare che il servizio di manutenzione previsto per il Lotto 1 riguardi esclusivamente i veicoli di proprietà dell'AUSL Bologna oppure anche gli eventuali veicoli in comodato d'uso. _____

19. Diesel e AdBlue 1. Si chiede di confermare che per i veicoli oggetto di NLT non sia prevista la fornitura di veicoli diesel per l'intera durata dell'appalto. 2. In caso di presenza di veicoli diesel di proprietà o in comodato, si chiede di confermare se il consumo di AdBlue debba

intendersi ricompreso nel servizio manutentivo. _____ 20. Call center Si chiede di confermare che il Call Center dedicato fornisca assistenza nell'individuazione del centro convenzionato, mentre la prenotazione dell'intervento resti in capo al Cliente utilizzatore. _____ 21-22. Presa e riconsegna per manutenzione Si chiede di confermare che il servizio di presa e riconsegna del veicolo per attività manutentive sia previsto esclusivamente per il Lotto 1 e che l'eventuale riferimento esteso a tutti i veicoli costituisca un refuso. _____ 23-24. Veicoli sostitutivi AUSL Romagna Si chiede di chiarire se, per l'AUSL Romagna, i veicoli sostitutivi debbano essere sia ritirati che riconsegnati presso le stazioni RAC presenti sul territorio oppure se la riconsegna debba essere effettuata presso sedi dell'AUSL Romagna. _____ 25. Sostituzione definitiva veicolo Si chiede di confermare che il conteggio dei sei interventi straordinari in dodici mesi debba riferirsi a guasti reiterati della medesima componente o sistema del veicolo. _____ 26. Veicolo irreparabile Si chiede di chiarire se, nei casi di irreparabilità del veicolo, la sostituzione definitiva debba considerarsi automatica oppure subordinata a specifica richiesta della Stazione Appaltante. _____ 27. Veicolo sostitutivo per cambio pneumatici Si chiede di chiarire il rapporto tra la previsione di veicolo sostitutivo per fermo superiore a 3 ore in occasione della sostituzione pneumatici e quella generale prevista per indisponibilità superiori a 24 ore, specificando se si tratti di una disciplina speciale riferita esclusivamente agli interventi sugli pneumatici. _____ 28. Pneumatici quattro stagioni Si chiede di confermare che l'adozione di pneumatici quattro stagioni costituisca una facoltà e non un obbligo e che sia pertanto ammessa una gestione basata esclusivamente su pneumatici estivi e invernali. _____ 29. Servizio lavaggi Si chiede di confermare se il servizio lavaggi previsto per il Lotto 1 debba essere erogato anche per i veicoli di proprietà e/o in comodato dell'AUSL Bologna. _____ 30. Modello organizzativo sinistri Con riferimento all'art. 8 del Capitolato Sezione II, si chiede di chiarire cosa debba intendersi per "modello organizzativo" nell'ambito della gestione dei sinistri. _____ 31. Denuncia danni fine contratto Si chiede di confermare che tutti i danni debbano essere denunciati prima della riconsegna del veicolo e che, in sede di riconsegna, sia comunque possibile formalizzare eventuali ulteriori danni rilevati mediante specifica denuncia contestuale ("denuncia dell'ultimo minuto"). _____ 32. Servizi utilizzatori Si chiede di chiarire se per "servizi utilizzatori", ai fini della riconsegna dei veicoli a fine contratto, debbano intendersi le sedi delle Aziende Sanitarie utilizzatrici. 33. Si evidenzia che numerosi quesiti sopra riportati riguardano aspetti suscettibili di incidere significativamente sull'impostazione tecnica del servizio, sulla definizione degli SLA, sull'organizzazione operativa e sulla formulazione dell'offerta economica. Pertanto si chiede cortesemente che i relativi riscontri siano pubblicati con congruo anticipo rispetto alla scadenza del 30/09/2026 e, possibilmente, almeno 6 giorni lavorativi prima della medesima data. Qualora ciò non fosse possibile, si chiede di valutare una proroga del termine di presentazione delle offerte, al fine di consentire di recepire correttamente i chiarimenti forniti e formulare un'offerta pienamente consapevole e competitiva.

Risposta :

1.

Si conferma.

In caso di eventuale esercizio della proroga tecnica, la percorrenza chilometrica contrattuale dovrà essere considerata in relazione all'effettiva durata del periodo di utilizzo del veicolo, secondo criteri di proporzionalità temporale e in coerenza con la disciplina del conguaglio chilometrico prevista dall'art. 11 del Capitolato Speciale.

2.

Il Disciplinare prevede che l'offerta vincoli il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Qualora alla scadenza di tale periodo le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata nella relativa richiesta, unitamente alla corrispondente estensione della garanzia provvisoria.

Non è pertanto predeterminata un'ulteriore durata massima dell'offerta diversa da quanto previsto dalla documentazione di gara, fermo restando che l'eventuale richiesta sarà formulata in relazione alle concrete esigenze di completamento della procedura e nel rispetto della normativa vigente.

3.

Si precisa che le attività di verifica e controllo saranno svolte secondo modalità proporzionate alla natura delle prestazioni da verificare e, ove possibile, potranno essere effettuate mediante l'esame della documentazione e delle informazioni rese disponibili dall'Appaltatore.

Resta ferma la facoltà delle Aziende Sanitarie di effettuare le verifiche e i controlli previsti dalla documentazione di gara, anche con modalità ulteriori rispetto alla verifica documentale, qualora ciò risulti necessario in relazione alla natura dell'attività oggetto di controllo, a specifiche esigenze istruttorie o all'accertamento della corretta esecuzione delle prestazioni.

4.

Si rinvia a quanto già chiarito dalla Stazione Appaltante in risposta al quesito avente Registro di Sistema n. PI450740-26. In particolare, la qualificazione dei rispettivi ruoli privacy deve essere effettuata con riferimento alle concrete attività di trattamento svolte nell'ambito dell'esecuzione contrattuale.

L'Appaltatore è designato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 per i trattamenti di dati personali effettuati per conto della Stazione Appaltante e/o delle Aziende Committenti, secondo le relative istruzioni.

Resta salva l'eventuale qualità dell'Appaltatore quale autonomo Titolare con riferimento a distinti trattamenti effettuati per proprie finalità e sulla base di un autonomo presupposto di liceità.

Conseguentemente, non si conferma che gli Allegati 4 e 5 possano essere esclusi in via generale dall'applicazione della documentazione contrattuale: gli stessi trovano applicazione in relazione ai trattamenti per i quali l'Appaltatore assume il ruolo di Responsabile ai sensi dell'art. 28 del GDPR. Pertanto, essi fanno parte della documentazione di gara.

5.

5.1) Il Team Fleet e Mobility Management previsto dall'art. 4.1.a è riferito al Lotto 1 e supporta la gestione complessiva dei servizi espressamente indicati dal Capitolato, compresi quelli relativi al noleggio a lungo termine.

Non deve pertanto intendersi limitato ai soli veicoli di proprietà o in comodato dell'Azienda USL di Bologna.

5.2) Si conferma che per "Servizio Operativo della Azienda Appaltante che gestisce il contratto" deve intendersi la struttura/funzione aziendale competente alla gestione operativa del contratto, secondo l'organizzazione definita dall'Azienda USL di Bologna.

6.

6.a) Si conferma che la previsione relativa alla presa in carico e alla risoluzione delle problematiche da parte del Team dedicato è riferita al Team Fleet e Mobility Management previsto per il Lotto 1.

6.b) Il termine di 15 giorni lavorativi riguarda le problematiche inerenti ai servizi affidati alla gestione del Team dedicato e indicate dall'art. 4.1.a del Capitolato, quali, a titolo esemplificativo, ordinativi di noleggio, manutenzione, soccorso stradale, black box e Corporate Car Sharing, vetture sostitutive, assicurazioni e sinistri e fatturazione.

La relativa penale trova applicazione in presenza di problematiche concretamente riconducibili alle prestazioni contrattuali di competenza del Team e non risolte entro il termine previsto, fermo restando quanto stabilito dal Capitolato in relazione alle cause non imputabili all'Appaltatore.

7.

Si precisa che l'espressione "non motivato funzionamento" deve essere intesa come malfunzionamento delle funzionalità dei dispositivi e dei sistemi interessati non riconducibile a cause estranee alla sfera di responsabilità dell'Appaltatore.

Pertanto, ai fini dell'eventuale applicazione della penale, saranno considerate le concrete circostanze del caso e l'imputabilità del malfunzionamento, fermo restando quanto previsto dal Capitolato in materia di disapplicazione delle penali per cause non imputabili all'Appaltatore.

8.

8.1) Lo SLA relativo alla presa in carico delle problematiche deve essere riferito ai canali di comunicazione previsti dalla documentazione di gara per il Team/servizio interessato e, in particolare, alle richieste trasmesse dal Servizio Operativo secondo le modalità previste dal Capitolato.

8.2) La specifica disciplina del Team Fleet e Mobility Management di cui all'art. 4.1.a è riferita al Lotto 1.

Per il Lotto 2 resta ferma la distinta disciplina del Call Center prevista dall'art. 4.1.b e delle ulteriori prestazioni e livelli di servizio specificamente previsti dal Capitolato per tale Lotto.

9.

Non si conferma nei termini prospettati.

L'eventuale recesso sarà disciplinato dall'art. 23 del Capitolato Speciale e dall'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023, tenendo conto della concreta configurazione dei rapporti contrattuali in essere al momento dell'esercizio del recesso.

Non può pertanto essere riconosciuta in via generale e preventiva l'automatica prosecuzione fino alla naturale scadenza di tutti i contratti attuativi o ordinativi già emessi, restando applicabile la disciplina prevista dalla documentazione di gara e dalla normativa vigente.

10.

Si precisa che, per il Lotto 1, le modalità di consegna e ritiro dei veicoli sostitutivi dovranno essere coordinate con l'Azienda sanitaria committente secondo quanto previsto dagli artt. 4.7 e 4.8 del Capitolato.

Ove compatibile con le caratteristiche del luogo e con le esigenze operative dell'Azienda, la consegna potrà avvenire anche presso aree o parcheggi di pertinenza o adiacenti alle sedi aziendali, previo coordinamento con il referente dell'Azienda.

11.

Si precisa che il rispetto del termine di consegna deve essere valutato con riferimento all'effettiva messa a disposizione del veicolo, completo e pronto per la consegna secondo le condizioni previste dal Capitolato.

Qualora il veicolo sia effettivamente disponibile entro il termine contrattuale e la consegna non possa essere materialmente completata esclusivamente per cause imputabili all'Azienda Sanitaria, il relativo periodo non sarà considerato ritardo imputabile all'Appaltatore, purché la tempestiva messa a disposizione del veicolo e la causa del differimento risultino adeguatamente documentate.

La mera comunicazione formale di disponibilità non è invece sufficiente qualora il veicolo non sia concretamente pronto per la consegna secondo quanto previsto dalla documentazione di gara.

12.

Si conferma.

La disciplina dell'art. 6 della Parte Operativa Tecnica relativa alla riconsegna a fine noleggio è espressamente prevista per tutti i Lotti.

Gli autoveicoli saranno resi disponibili per il ritiro presso le rispettive sedi operative/sedi predefinite delle Aziende Sanitarie, secondo la programmazione concordata con l'Appaltatore. Le spese e l'organizzazione del ritiro sono a carico dell'Appaltatore.

13.

Si precisa che le modalità di consegna dei veicoli in preassegnazione saranno definite in relazione alla concreta modalità di reperimento del mezzo e concordate tra le parti.

La documentazione di gara non impone in via generale che il veicolo in preassegnazione sia ritirato esclusivamente presso il centro RAC più vicino.

14.

Si conferma che l'attestazione/verbale di consegna è predisposta dall'Appaltatore e sottoscritta in occasione della consegna, con rilascio della relativa documentazione al referente incaricato.

Restano comunque fermi tutti gli ulteriori documenti, informazioni e adempimenti espressamente previsti dalla documentazione di gara per la consegna e la presa in carico del veicolo.

15.

Non si conferma nei termini prospettati.

Relativamente al Lotto 1, il Capitolato attribuisce al servizio di Call Center funzioni di prenotazione e gestione delle manutenzioni.

L'utilizzatore è tenuto a contattare preventivamente il numero messo a disposizione dall'Appaltatore per concordare i tempi e le modalità del ricovero del veicolo; l'Appaltatore dovrà assicurare il necessario supporto e la gestione della richiesta secondo quanto previsto dal Capitolato.

16.

Si precisa che la disponibilità delle API necessarie a consentire l'integrazione del sistema di gestione della flotta con altri sistemi informativi, on premise o in cloud, in uso presso la Stazione Appaltante costituisce prestazione ricompresa nel perimetro contrattuale.

Eventuali richieste ulteriori, aventi ad oggetto sviluppi personalizzati o integrazioni aggiuntive non riconducibili alle funzionalità e agli obblighi già previsti dalla documentazione di gara, saranno valutate, qualora si rendessero necessarie in fase esecutiva, sotto il profilo tecnico e, ove ne ricorrano i presupposti, economico, nel rispetto della disciplina contrattuale e della normativa vigente.

17.

Le funzionalità di reportistica, estrazione ed esportazione espressamente previste dal Capitolato sono comprese nelle prestazioni contrattuali e nel relativo corrispettivo.

Eventuali sviluppi evolutivi ulteriori, non riconducibili alle funzionalità richieste dalla documentazione di gara né alla configurazione necessaria per assicurare la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, potranno essere oggetto, ove se ne manifesti l'esigenza, di preventiva valutazione tecnica e, qualora ne ricorrano i presupposti, economica, nel rispetto della normativa vigente.

18.

Si precisa che, per il Lotto 1, il sistema di gestione della flotta riguarda sia i veicoli forniti a noleggio a lungo termine sia i veicoli di proprietà o in comodato d'uso all'Azienda.

Per i veicoli di proprietà o in comodato, la manutenzione straordinaria è remunerata extra canone secondo le modalità previste dall'art. 5 del Capitolato, mentre resta ferma la disciplina specifica prevista per la manutenzione ordinaria.

19.

19.1) Non si conferma.

Come già precisato nei chiarimenti precedentemente pubblicati, per alcune tipologie di veicolo del Lotto 1 è stata ammessa anche l'alimentazione diesel, fermo restando il rispetto delle ulteriori caratteristiche tecniche e della disciplina complessiva prevista dalla documentazione di gara.

19.2) Con riferimento agli eventuali veicoli diesel di proprietà o in comodato oggetto del servizio di gestione, l'AdBlue, ove necessario al normale funzionamento del veicolo, è riconducibile ai materiali/prodotti di consumo necessari al funzionamento del mezzo nell'ambito della manutenzione ordinaria, secondo la disciplina prevista dall'art. 4.4 del Capitolato.

20.

Non si conferma nei termini prospettati.

Relativamente al Lotto 1, il Call Center non svolge esclusivamente una funzione informativa di individuazione del centro convenzionato, ma assicura le attività di prenotazione e gestione delle manutenzioni previste dal Capitolato.

21-22.

Si conferma.

Il servizio di presa e riconsegna del veicolo presso le sedi dell'Azienda sanitaria committente costituisce una prestazione specificamente prevista per il Lotto 1.

Per il Lotto 2 trovano applicazione le modalità previste per i Centri di Servizio e per le singole prestazioni contemplate dal Capitolato.

23-24.

Per il Lotto 2, in caso di manutenzione, il veicolo temporaneamente sostitutivo deve essere reso disponibile presso un punto di ritiro situato nella provincia in cui viene effettuato l'intervento; in caso di furto, incendio o altro evento che determini l'indisponibilità definitiva del mezzo deve essere reso disponibile presso un punto di ritiro nella provincia di utilizzo dell'autovettura.

La disciplina non prevede, per il Lotto 2, un obbligo generalizzato di consegna e ritiro del veicolo sostitutivo presso le sedi dell'AUSL della Romagna. Restano ferme le ulteriori modalità operative previste dal Capitolato.

25.

Non si conferma.

Il requisito dei sei interventi di manutenzione straordinaria nell'arco di dodici mesi non è limitato ai guasti reiterati della medesima componente o del medesimo sistema.

Ai fini della previsione del Capitolato rileva il verificarsi di almeno sei interventi di manutenzione straordinaria nel periodo considerato, purché riferiti a malfunzionamenti non attribuibili a incuria del conducente, usura o sinistri.

26.

Si precisa che occorre distinguere le diverse fattispecie previste dall'art. 4.8.

Nei casi per i quali il Capitolato stabilisce l'obbligo di sostituzione definitiva, l'Appaltatore è tenuto a procedervi secondo le modalità ivi previste.

Nel caso, invece, di danno grave che renda antieconomica la riparazione, trova applicazione la specifica previsione del Capitolato che riconosce all'Appaltatore la possibilità di procedere alla sostituzione definitiva, ferme restando le condizioni previste per il nuovo veicolo e il necessario coordinamento con l'Azienda nei casi contemplati dalla *lex specialis*.

27.

Si conferma.

La previsione contenuta nell'art. 4.9 costituisce disciplina specifica riferita alle operazioni di sostituzione degli pneumatici: qualora il veicolo risulti indisponibile per meno di 3 ore, potrà non essere richiesta la consegna del veicolo sostitutivo.

Resta ferma la disciplina generale dell'art. 4.8 per le altre ipotesi di indisponibilità temporanea del veicolo.

28.

Non si conferma nei termini prospettati.

Per il Lotto 1 il Capitolato prevede la gestione degli pneumatici estivi e invernali e la relativa sostituzione stagionale.

Per il Lotto 2 trova applicazione la specifica disciplina prevista dalla documentazione di gara in materia di pneumatici estivi/quattro stagioni.

L'eventuale utilizzo di pneumatici "all season" avviene secondo quanto previsto dall'art. 4.9 e su richiesta della Stazione Appaltante; non può pertanto essere desunta dalla relativa previsione una facoltà generale dell'Appaltatore di sostituire autonomamente il regime previsto per ciascun Lotto con una diversa organizzazione basata esclusivamente su pneumatici estivi e invernali.

29.

Si conferma.

Il servizio di pulizia/lavaggio previsto dall'art. 4.10 è riferito al Lotto 1 e, nei limiti e secondo le condizioni previste dal medesimo articolo, riguarda i veicoli ricompresi nella flotta aziendale oggetto del servizio.

30.

Per "modello organizzativo" deve intendersi la descrizione dell'assetto organizzativo e operativo che l'operatore economico intende adottare per assicurare la corretta gestione dei sinistri nell'ambito del servizio.

A titolo esemplificativo, dovranno risultare comprensibili l'organizzazione delle attività, i soggetti e le funzioni coinvolte, i canali di comunicazione e presa in carico, le modalità di gestione e monitoraggio delle pratiche, i rapporti con le eventuali compagnie assicurative e/o gli ulteriori soggetti coinvolti, nonché le modalità con cui viene assicurata l'assistenza alle Aziende Sanitarie e agli utilizzatori.

31.

Si precisa che resta fermo l'obbligo di denunciare tempestivamente i sinistri e i danni secondo le modalità e i termini previsti dalla documentazione di gara.

In sede di riconsegna potranno essere rilevati e verbalizzati eventuali ulteriori danni riscontrati in contraddittorio, ferma restando la disciplina prevista dal Capitolato in ordine all'imputabilità e all'eventuale addebito delle spese di ripristino.

Resta altresì fermo quanto previsto dall'art. 6 della Parte Operativa Tecnica in relazione ai danni non denunciati prima della fine del contratto.

32.

Si conferma.

Per "servizi utilizzatori" devono intendersi le strutture/sedi delle Aziende Sanitarie alle quali i veicoli risultano assegnati o presso le quali sono ordinariamente utilizzati, secondo la programmazione concordata ai fini del ritiro a fine contratto.

33.

Le risposte ai quesiti presentati entro il termine stabilito saranno rese pubbliche nel rispetto dei termini previsti dalla documentazione di gara e dalla normativa vigente.

Quanto alla richiesta di proroga del termine per la presentazione delle offerte, tenuto conto della tempestività con cui la Stazione Appaltante ha sinora provveduto a fornire riscontro ai quesiti pervenuti e dei tempi ancora disponibili per la predisposizione delle offerte, non si ravvisano, allo stato, i presupposti per disporre un differimento del termine attualmente previsto.

Resta pertanto confermato il termine di presentazione delle offerte stabilito dalla documentazione di gara.

Chiarimento PI451941-26

Domanda : Richiesta di chiarimento – Garanzia aggiuntiva prevista in caso di self-insurance Spett.le Stazione Appaltante, con riferimento all'art. 4.12, paragrafo B, del Capitolato Speciale, relativo alla "Garanzia aggiuntiva per la self-insurance", si rappresenta quanto segue. Come noto, la self-insurance costituisce una modalità di gestione del rischio alternativa al trasferimento del medesimo rischio ad una compagnia assicurativa. Nel regime di self-insurance, il Fornitore non trasferisce il rischio ad un soggetto terzo, ma lo assume direttamente a proprio carico, impegnandosi

contrattualmente a sostenere integralmente i costi derivanti dai sinistri e dagli eventi dannosi ricompresi nel perimetro della copertura. Tale modalità non determina, pertanto, alcun trasferimento del rischio sull'Amministrazione. Anzi, il Capitolato prevede espressamente che il ricorso alla self-insurance non possa comportare franchigie, scoperti, limiti, esclusioni, decadenze, condizioni od oneri ulteriori rispetto a quelli previsti dal Capitolato e stabilisce che non possa essere opposta alle Amministrazioni l'eventuale insufficienza di accantonamenti, fondi, riserve o risorse interne del Fornitore. Il Fornitore assume quindi integralmente il rischio economico connesso agli eventi oggetto di self-insurance e rimane direttamente obbligato nei confronti dell'Amministrazione al relativo ristoro, secondo le condizioni previste dal Capitolato. La self-insurance rappresenta, pertanto, una modalità di assunzione e gestione diretta del rischio nell'ambito degli obblighi contrattuali del Fornitore e non una forma di mancata copertura dei medesimi. Giova inoltre considerare che l'art. 117, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 stabilisce espressamente che la garanzia definitiva è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale. Tale previsione evidenzia come la garanzia definitiva costituisca il presidio generale posto dal legislatore a tutela dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali. Nel caso di specie, la garanzia aggiuntiva prevista dall'art. 4.12, paragrafo B, è invece destinata a garantire proprio gli "obblighi risarcitori, indennitari e gestionali" assunti dal Fornitore nell'ambito della self-insurance. La medesima garanzia può inoltre essere escussa per somme dovute e non corrisposte dal Fornitore, costi anticipati dalle Amministrazioni, penali connesse alla gestione dei sinistri e danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi di self-insurance. Si tratta dunque di obbligazioni derivanti dall'esecuzione del rapporto contrattuale che, in quanto tali, risultano riconducibili all'ambito oggettivo della garanzia definitiva prevista dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023. Ne deriva una evidente sovrapposizione funzionale tra le due garanzie, non risultando individuata dal Capitolato una specifica obbligazione o un distinto rischio che, pur non essendo già ricompreso nell'ambito di operatività della garanzia definitiva, giustifichi la costituzione di un'ulteriore garanzia fideiussoria. La previsione della garanzia aggiuntiva appare, per gli effetti che produce, finalizzata ad assicurare all'Amministrazione un ulteriore presidio patrimoniale rispetto alle obbligazioni assunte dal Fornitore. Tuttavia, nel regime di self-insurance, il Fornitore assume contrattualmente l'obbligo di provvedere direttamente e integralmente al pagamento dei danni e alla gestione dei sinistri, senza poter opporre all'Amministrazione l'insufficienza delle proprie risorse finanziarie. La garanzia fideiussoria aggiuntiva non modifica quindi l'allocazione del rischio prevista dal contratto, ma introduce un ulteriore presidio patrimoniale a fronte di obbligazioni già assistite dalla garanzia definitiva. Tale ulteriore presidio dovrebbe pertanto essere sorretto da una specifica e distinta esigenza di tutela e da una puntuale correlazione con il rischio che si intende presidiare. Di tale esigenza la S.A. è tenuta a fornire adeguata e specifica motivazione. A tal proposito, si osserva come il Capitolato determini la garanzia aggiuntiva in misura fissa, pari a € 200.000,00 per il Lotto 1 e € 75.000,00 per il Lotto 2, senza individuare i criteri tecnico-economici utilizzati per la determinazione di tali importi. Non risultano, in particolare, indicati elementi quali il numero dei veicoli, il valore della flotta, la frequenza e la severità storica dei sinistri, l'esposizione massima al rischio o altri parametri oggettivi idonei a giustificare l'importo della garanzia. La previsione appare pertanto caratterizzata da una quantificazione forfetaria del presidio fideiussorio, non correlata al rischio concretamente assunto dal Fornitore. Nel caso in esame, non risulta invece individuabile quale specifica esigenza di tutela renda necessaria, oltre alla garanzia definitiva, una garanzia autonoma di importo predeterminato, né quale sia il criterio in base al quale gli importi di € 200.000,00 e € 75.000,00 siano stati correlati al rischio assunto dal Fornitore. Tale circostanza assume particolare rilievo alla luce dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e par condicio che devono informare le prescrizioni della lex specialis. Sul punto, l'ANAC ha avuto modo di evidenziare, con riferimento alle garanzie richieste dalle Stazioni Appaltanti, che devono essere salvaguardati i principi di proporzionalità e ragionevolezza e che l'importo della garanzia deve risultare proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto. La self-insurance è espressamente ammessa dal Capitolato quale modalità alternativa alla stipula delle corrispondenti coperture assicurative. Tuttavia, la scelta di assumere direttamente il rischio comporta, oltre all'integrale esposizione patrimoniale del Fornitore rispetto ai sinistri, anche l'obbligo di costituire un'ulteriore garanzia fideiussoria di importo significativo. L'operatore economico che ricorre alla self-insurance viene quindi assoggettato ad un ulteriore onere finanziario – costituito dai costi di rilascio della fideiussione e dall'assorbimento di capacità finanziaria e/o affidamenti bancari o assicurativi – che si aggiunge alla garanzia definitiva prevista dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023. Tale aggravio risulta particolarmente significativo considerando che la garanzia aggiuntiva deve permanere per tutta la durata dei contratti attuativi e successivamente fino alla completa definizione dei sinistri e comunque per almeno ulteriori 24 mesi dalla scadenza dell'ultimo contratto attuativo, salva l'ulteriore estensione in presenza di sinistri pendenti. Nel contesto appena analizzato, non risulta dunque individuabile una distinta funzione della garanzia aggiuntiva richiesta rispetto alla garanzia definitiva, né una specifica esposizione dell'Amministrazione che rimarrebbe priva di tutela in assenza della medesima. Per tali ragioni, la previsione appare suscettibile di determinare una duplicazione delle garanzie a presidio delle medesime obbligazioni contrattuali, con conseguente aggravio economico e finanziario a carico dell'operatore economico non adeguatamente giustificato dalla specifica funzione della self-insurance. Tutto ciò premesso, si chiede alla Stazione Appaltante, in applicazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, di voler eliminare la previsione di cui all'art. 4.12, paragrafo B, relativa alla costituzione della garanzia aggiuntiva per la self-insurance, consentendo agli operatori economici che intendano ricorrere a tale modalità di gestione del rischio di farvi ricorso senza che ciò comporti un ingiustificato aggravio economico e finanziario, ulteriore rispetto agli obblighi e alle garanzie già previsti dalla normativa e dalla documentazione di gara. Tutto ciò premesso, si chiede alla Stazione Appaltante, in virtù dei principi di ragionevolezza, efficacia e, più in generale ai principi di fiducia correttezza e buona fede, di rimuovere, per i motivi sopra esposti, la previsione analizzata consentendo agli O.E. che intendano avvalersene, di ricorrere al regime di self insurance senza che ciò possa comportare un maggiore aggravio economico sia in termini economici che di vincolatività del

contratto. Tale impostazione risulterebbe altresì in linea con il principio di favor participationis e di concorrenza. Restiamo in attesa di un Vs. cortese riscontro. Cordiali saluti

Risposta :

La richiesta è accolta.

La Stazione Appaltante, valutate le osservazioni formulate e nell'ottica di favorire la più ampia partecipazione alla procedura, contemperando le esigenze di tutela delle Aziende Sanitarie committenti con quelle di proporzionalità degli oneri posti a carico degli operatori economici, ritiene di poter accogliere la richiesta.

Conseguentemente, non sarà richiesta la costituzione della garanzia aggiuntiva prevista dall'art. 4.12, paragrafo B, del Capitolato Speciale in caso di ricorso alla self-insurance e la relativa previsione deve intendersi modificata in tal senso.

Si precisa altresì che, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla documentazione di gara, l'Appaltatore potrà ricorrere alla self-insurance anche limitatamente a una parte dei rischi, avvalendosi, per la restante parte, di idonea copertura assicurativa, purché sia sempre assicurata la piena e continuativa copertura dei rischi previsti dal Capitolato.

Nell'ipotesi di adozione di un regime misto, dovranno essere chiaramente individuati i rischi gestiti in self-insurance e quelli oggetto di copertura assicurativa, in modo da assicurare certezza in ordine al relativo regime di gestione e alle responsabilità dell'Appaltatore.

Resta fermo che, per i rischi gestiti in regime di self-insurance, l'Appaltatore ne assume direttamente e integralmente i relativi obblighi economici, risarcitori, indennitari e gestionali, secondo quanto previsto dal Capitolato.

Il ricorso alla self-insurance, totale o parziale, non potrà pertanto comportare, a carico delle Aziende Sanitarie committenti, franchigie, scoperti, limitazioni, esclusioni, decadenze, condizioni od oneri ulteriori rispetto a quelli previsti dalla documentazione di gara.

Resta altresì fermo che l'Appaltatore non potrà opporre alle Aziende Sanitarie committenti l'eventuale insufficienza o indisponibilità di accantonamenti, fondi, riserve o altre risorse interne e rimarrà direttamente responsabile dell'integrale e tempestivo adempimento delle obbligazioni relative ai rischi assunti in self-insurance.

Restano ferme la garanzia definitiva prevista dall'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 e tutte le ulteriori condizioni, responsabilità e obbligazioni previste dalla documentazione di gara.

Pertanto, l'art. 4.12, paragrafo B, del Capitolato Speciale deve intendersi modificato esclusivamente nella parte in cui prevede la costituzione della garanzia aggiuntiva in caso di ricorso alla self-insurance, che non sarà richiesta. Restano ferme tutte le ulteriori disposizioni del medesimo articolo.

Chiarimento PI455078-26

Domanda : Richiesta di chiarimento – Obblighi relativi al personale impiegato nell'esecuzione del servizio Con riferimento alla previsione del Capitolato relativa agli obblighi dell'aggiudicatario in materia di personale, si rileva che la stessa prevede, tra l'altro, l'obbligo di trasmettere, prima dell'avvio del servizio, un elenco dettagliato degli operatori che la Ditta intende impiegare nell'espletamento del servizio, con indicazione delle relative qualifiche professionali e dei corsi di aggiornamento effettuati e/o in essere. La medesima disposizione prevede che l'Azienda Sanitaria possa disporre la non utilizzazione degli operatori privi dei requisiti o ritenuti, a proprio "insindacabile giudizio", non idonei, nonché l'obbligo per la Ditta di tenere, per ciascun dipendente, il certificato sanitario e il certificato penale, da esibire su richiesta. Al riguardo, considerato che l'oggetto della procedura è costituito dal servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente, con annessi servizi di gestione complessiva della flotta e Corporate Car Sharing, si chiede di voler rettificare la suddetta previsione, in quanto la richiesta, per ampiezza e contenuto, appare maggiormente riconducibile ad affidamenti caratterizzati da un impiego strutturato e continuativo di personale nell'esecuzione diretta delle prestazioni, piuttosto che alla tipologia di servizio oggetto della presente procedura. In particolare, non risulta individuata nel Capitolato una specifica esigenza oggettiva che renda necessario, nell'ambito del presente affidamento, sottoporre preventivamente alla verifica dell'Azienda Sanitaria la generalità degli operatori che l'Operatore Economico potrebbe impiegare, mediante la trasmissione dei relativi nominativi, qualifiche, percorsi formativi e, soprattutto, della documentazione sanitaria e penale riferita ai singoli dipendenti. Si rileva, inoltre, che la previsione attribuisce all'Azienda Sanitaria la facoltà di disporre la non utilizzazione degli operatori ritenuti, a proprio "insindacabile giudizio", non idonei, senza tuttavia specificare i requisiti, i criteri e le condizioni oggettive e verificabili sulla base dei quali dovrebbe essere effettuata tale valutazione. Tale formulazione appare particolarmente ampia, in quanto non consente all'Operatore Economico di individuare preventivamente quali caratteristiche o requisiti debbano necessariamente possedere gli operatori impiegati nell'esecuzione del servizio, né consente di comprendere quale sia la concreta correlazione tra le informazioni richieste e le specifiche prestazioni oggetto dell'affidamento. A ciò si aggiunge che la richiesta di acquisire e conservare, per ciascun dipendente, certificati sanitari e certificati penali, nonché di renderli disponibili all'Azienda Sanitaria su richiesta, comporterebbe il trattamento di una rilevante quantità di dati personali, alcuni dei quali appartenenti a categorie particolarmente tutelate, senza che nel Capitolato risulti esplicitata la specifica finalità e necessità di tale acquisizione con riferimento alle concrete modalità di esecuzione del servizio. Tale previsione appare meritevole di revisione anche alla luce del principio di minimizzazione dei dati di cui all'art. 5, par. 1, lett. c), del Regolamento (UE) 2016/679, secondo cui i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle

finalità per le quali sono trattati. Alla luce di quanto sopra, si chiede alla Stazione Appaltante di voler chiarire quali siano le specifiche esigenze oggettive e le finalità che rendono necessario acquisire e mantenere la documentazione sopra indicata con riferimento al personale dell'Operatore Economico e, conseguentemente, quali siano i requisiti e i criteri oggettivi sulla base dei quali l'Azienda Sanitaria potrà eventualmente disporre la non utilizzazione di un determinato operatore. Si chiede, pertanto, di voler rettificare la previsione del Capitolato, limitando gli obblighi relativi al personale ai soli operatori effettivamente e direttamente coinvolti nelle specifiche attività oggetto dell'affidamento per le quali tali informazioni risultino concretamente necessarie, escludendo in ogni caso la richiesta generalizzata di dati e documentazione riferiti alla totalità dei dipendenti dell'Operatore Economico. In particolare, si chiede di confermare che non debba essere trasmesso l'elenco nominativo della generalità del personale dell'Operatore Economico, né debbano essere detenuti e messi a disposizione dell'Azienda Sanitaria i relativi certificati sanitari e penali, qualora tali soggetti non siano direttamente coinvolti in attività per le quali tali informazioni risultino necessarie in forza di specifici obblighi normativi o di comprovate esigenze connesse all'esecuzione del servizio. Si chiede, conseguentemente, di procedere alla rettifica della relativa disposizione del Capitolato, rendendola coerente con l'oggetto e le concrete modalità di esecuzione dell'affidamento e con i principi di pertinenza, necessità e minimizzazione applicabili al trattamento dei dati personali ed in linea con la normativa di riferimento. Cordiali saluti

Risposta :

Si conferma, nei termini di seguito precisati.

La Stazione Appaltante, valutate le osservazioni formulate dall'operatore economico e nell'ottica di favorire la più ampia partecipazione alla procedura, ritiene di accogliere l'esigenza rappresentata, precisando e circoscrivendo gli adempimenti relativi al personale in funzione dell'effettiva natura delle prestazioni oggetto dell'affidamento.

In tale prospettiva, l'obbligo di comunicazione dell'elenco degli operatori deve intendersi riferito esclusivamente al personale effettivamente e direttamente impiegato nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per le quali, in relazione alla natura dell'attività svolta, risulti concretamente necessario conoscerne preventivamente il ruolo, le qualifiche professionali e, ove pertinente, la relativa formazione.

Non è pertanto richiesta la trasmissione dell'elenco nominativo della generalità dei dipendenti dell'Appaltatore, né del personale che non risulti direttamente coinvolto nelle predette attività.

Resta fermo che l'Appaltatore, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e sotto la propria responsabilità, assicura che il personale concretamente impiegato nell'esecuzione del servizio sia adeguatamente qualificato e in possesso degli eventuali requisiti professionali e formativi necessari in relazione alle attività affidate, garantendo altresì il rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, salute e sicurezza.

Con riferimento alla previsione relativa alla possibilità per l'Azienda Sanitaria di richiedere la non utilizzazione di determinati operatori, si precisa che tale facoltà non sarà esercitata in modo generalizzato, ma esclusivamente ove necessario e sulla base di elementi oggettivi e pertinenti rispetto alle prestazioni concretamente svolte, avuto riguardo, a titolo esemplificativo, al possesso degli eventuali requisiti professionali o formativi richiesti, al rispetto degli obblighi contrattuali e delle disposizioni in materia di sicurezza, nonché delle regole di accesso e comportamento applicabili presso le strutture delle Aziende Sanitarie.

Analogamente, con riferimento alla documentazione sanitaria e penale richiamata dal Capitolato, si accoglie l'esigenza di evitare adempimenti generalizzati non strettamente correlati alle attività oggetto dell'affidamento.

Pertanto, non è richiesta, in via generalizzata, l'acquisizione, la conservazione o la messa a disposizione di certificati sanitari e penali riferiti indistintamente a tutto il personale dell'Appaltatore.

Tali adempimenti potranno trovare applicazione esclusivamente nei casi e nei limiti in cui risultino concretamente necessari e pertinenti rispetto alle specifiche attività svolte e trovino fondamento nella normativa applicabile, nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza e minimizzazione dei dati personali.

In particolare, l'eventuale documentazione relativa a requisiti di carattere sanitario o penale sarà richiesta o verificata soltanto ove effettivamente necessaria in relazione alla specifica attività affidata e nei limiti previsti o consentiti dalla normativa vigente.

Resta in ogni caso ferma la responsabilità dell'Appaltatore in ordine alla corretta gestione del proprio personale e al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara, nonché alla produzione della sola documentazione che risulti legittimamente necessaria per le verifiche di competenza delle Aziende Sanitarie.

Alla luce di quanto sopra, le disposizioni del Capitolato relative al personale devono intendersi precisate e circoscritte nei termini sopra indicati, in coerenza con l'oggetto e con le concrete modalità di esecuzione dell'affidamento, secondo criteri di proporzionalità, pertinenza e necessità.

Chiarimento PI450740-26

Domanda : Spett.le Stazione Appaltante, si chiede di confermare che la Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA), ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, sia rimessa al titolare del trattamento con riferimento ai trattamenti inerenti al sistema di gestione della flotta e ai dispositivi installati sui veicoli. Si chiede altresì

di confermare che l'eventuale designazione dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 non operi in via automatica o generalizzata, ma esclusivamente con riferimento ai trattamenti di dati personali effettivamente svolti per conto della Stazione Appaltante e sulla base delle istruzioni da questa impartite. Resta pertanto inteso che, con riferimento ai dati connessi al sistema di fleet management e ai dispositivi di bordo, laddove l'Appaltatore si limiti alla messa a disposizione della piattaforma e dei connessi servizi tecnologici, anche per il tramite di propri fornitori, senza determinare finalità e modalità del relativo trattamento né svolgere attività di trattamento per conto della Stazione Appaltante, non ricorrono i presupposti per la designazione ai sensi dell'art. 28. L'Appaltatore assicura in ogni caso la piena collaborazione, mettendo a disposizione tutte le informazioni tecniche, organizzative e di sicurezza necessarie ai fini degli adempimenti di competenza della Stazione Appaltante.

Risposta :

Si chiarisce quanto segue: con riferimento alla Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA), resta fermo quanto previsto dalla documentazione di gara e, in particolare, dal Capitolato Speciale e dagli allegati relativi alla disciplina del trattamento dei dati personali.

La valutazione circa la necessità di effettuare una DPIA e la relativa responsabilità ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679 competono al Titolare del trattamento, sulla base delle caratteristiche concrete ed effettive dei trattamenti posti in essere.

Resta, tuttavia, fermo lo specifico obbligo previsto dall'art. 4.2 del Capitolato Speciale con riferimento al sistema di gestione della flotta, ai sensi del quale, entro 60 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dell'installazione, l'aggiudicatario dovrà produrre, senza costi aggiuntivi per la Stazione Appaltante, una Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) conforme alla normativa vigente, con particolare riguardo all'art. 35 del GDPR, nonché garantire piena collaborazione e assistenza per tutti gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali.

Tale previsione deve essere letta in coordinamento con l'art. 13 del Capitolato Speciale e con gli Allegati 4 e 5 alla documentazione di gara. In particolare, l'Appaltatore, tenuto conto della natura dei trattamenti e delle informazioni a propria disposizione, è tenuto a fornire al Titolare tutti gli elementi tecnici, organizzativi e di sicurezza necessari ai fini della valutazione dei trattamenti e della predisposizione e/o integrazione della DPIA, nonché a garantire la massima cooperazione e assistenza e l'attuazione delle eventuali misure di mitigazione individuate dal Titolare.

Quanto alla qualificazione soggettiva dell'Appaltatore ai fini della normativa in materia di protezione dei dati personali, si precisa che, ai sensi dell'art. 13 del Capitolato Speciale, con la stipula del contratto l'Appaltatore è designato quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 ogniqualvolta, nell'esecuzione del contratto o delle prestazioni ad esso connesse, effettui trattamenti di dati personali per conto della Stazione Appaltante e/o delle Aziende Committenti.

La designazione quale Responsabile non deve, pertanto, essere intesa come riferita indistintamente a qualsiasi trattamento di dati personali eventualmente effettuato dall'Appaltatore, ma opera con riferimento ai trattamenti concretamente svolti per conto della Stazione Appaltante e/o delle Aziende Committenti, secondo le relative istruzioni e nel rispetto dell'atto di designazione e della normativa vigente.

Resta infatti espressamente salva, secondo quanto previsto dal medesimo art. 13 del Capitolato, l'eventuale qualità dell'Appaltatore quale autonomo Titolare del trattamento con riferimento a distinti trattamenti effettuati per finalità proprie, sulla base di un autonomo e distinto presupposto di liceità.

Conseguentemente, la qualificazione dei rispettivi ruoli privacy deve essere effettuata con riferimento alle concrete attività di trattamento svolte nell'ambito dell'esecuzione contrattuale e alle finalità e modalità effettive del trattamento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara.

Con specifico riferimento al sistema di Fleet Management, alle black box, ai dispositivi di bordo e ai sistemi di geolocalizzazione, non può pertanto essere confermata in via generale l'affermazione secondo cui la mera qualificazione dell'attività come "messa a disposizione della piattaforma e dei connessi servizi tecnologici" escluda, di per sé, l'applicazione dell'art. 28 del GDPR. Qualora, nell'erogazione di tali servizi, l'Appaltatore o soggetti dallo stesso legittimamente coinvolti effettuino operazioni di trattamento di dati personali per conto delle Aziende Committenti, troverà applicazione la disciplina prevista per il Responsabile del trattamento, secondo quanto stabilito dalla documentazione di gara e dalla normativa vigente.

Diversamente, eventuali trattamenti effettuati dall'Appaltatore per proprie autonome finalità, sulla base di un autonomo presupposto di liceità e non per conto delle Aziende Committenti, resteranno soggetti alla disciplina propria del relativo ruolo privacy concretamente assunto.

In ogni caso, i sistemi di bordo, di gestione della flotta e di geolocalizzazione dovranno essere realizzati e gestiti nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali; l'accesso ai dati dovrà essere consentito esclusivamente ai soggetti legittimati e nei limiti strettamente necessari alle rispettive finalità.

Resta altresì fermo l'obbligo dell'Appaltatore di assicurare piena collaborazione, mettendo a disposizione tutte le informazioni tecniche, organizzative e di sicurezza necessarie ai fini degli adempimenti di competenza dei Titolari del trattamento, nonché il rispetto di tutti gli ulteriori obblighi previsti dal Capitolato Speciale, dagli atti di designazione, dagli Allegati 4 e 5 e dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Domanda : RICHIESTA CHIARIMENTO DEL 17/09/2026: 1) ART. 4.1.a TEAM FLEE E MOBILITY MANAGEMENT: si chiede di confermare che per gestione delle vetture sostitutive si intenda solo la gestione delle prenotazioni da parte del tema dedicato; 2. In merito all SCHEDE TECNICHE dei veicolo: essendo le batterie al litio è necessario produrre nell'offerta tecnica la documentazione tecnico-scientifica degli accumulatori richiesta nel punto e) art. 16 OFFERTA TECNICA, del disciplinare di gara? 3. Con riferimento al Lotto 1 (AUSL Bologna), si chiede di confermare che per i veicoli con allestimento frigorifero siano applicabili i medesimi termini di consegna previsti per gli automezzi frigoriferi del Lotto 2, pari a 365 giorni. 4. Con riferimento al Lotto 2, si chiede di confermare la possibilità di fornire pneumatici invernali in luogo dei pneumatici quattro stagioni, analogamente a quanto previsto/ammesso per il Lotto 1. 5. Con riferimento al veicolo commerciale trasporto persone M1 del Lotto 2, si chiede di chiarire se debba essere equipaggiato con l'attacco frigorifero 12V e doppia batteria previsto per i furgoni oppure con l'attacco elettrico 12V nel baule previsto per auto e auto elettriche, ovvero se non sia richiesto alcuno dei due accessori 6. si chiede per i veicoli oggetto di FLEET MANAGEMENT: a. se è previsto il servizio pneumatici oppure no e in caso di risposta affermativa il servizio deve intendersi a consumo; b. se per la STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE si parla della formula "paga e riaddebita". Si ringrazia. Cordiali saluti.

Risposta :

1)

Non si conferma nei termini prospettati.

La previsione di cui all'art. 4.1.a del Capitolato Speciale, relativa alla "gestione delle vetture sostitutive" nell'ambito delle attività del Team Fleet e Mobility Management, non deve intendersi limitata alla mera prenotazione del veicolo sostitutivo.

Il Team dedicato dovrà assicurare, per quanto di competenza, la gestione e il coordinamento delle attività connesse alla messa a disposizione delle vetture sostitutive, in coerenza con quanto complessivamente previsto dal Capitolato Speciale e, in particolare, dall'art. 4.8, garantendo l'assistenza necessaria nelle diverse fasi del servizio.

La prenotazione e la gestione delle richieste di veicoli sostitutivi rientrano altresì tra le funzioni attribuite al servizio di Call Center.

Restano ferme tutte le condizioni, modalità operative, tempistiche e ulteriori obbligazioni previste dalla documentazione di gara relativamente alla fornitura e alla gestione dei veicoli sostitutivi.

2)

Si precisa che la documentazione tecnico-scientifica prevista dall'art. 16, lett. e) del Disciplinare di gara è funzionale alla dimostrazione del criterio premiante relativo all'impiego di accumulatori realizzati con materiali più efficienti e recuperabili rispetto agli accumulatori agli ioni di litio.

Pertanto, qualora i veicoli elettrici o ibridi proposti siano equipaggiati con ordinari accumulatori agli ioni di litio e il concorrente non intenda conseguire il relativo punteggio premiante mediante l'offerta di accumulatori realizzati con materiali più efficienti e recuperabili, non è richiesta, ai fini del predetto criterio premiante, la produzione della documentazione tecnico-scientifica volta a dimostrare una maggiore capacità di accumulo, una maggiore durata e la recuperabilità del materiale rispetto agli accumulatori al litio.

Restano invece fermi gli obblighi di produzione delle schede tecniche dei veicoli e della documentazione prevista dalla *lex specialis* e dai CAM per la verifica delle caratteristiche minime e della garanzia delle batterie di trazione.

3)

Non si conferma.

Per il Lotto 1 resta fermo quanto previsto dall'art. 3.1.A del Capitolato Speciale, ai sensi del quale i primi 464 autoveicoli devono essere messi a disposizione per la consegna entro il termine massimo di 210 giorni solari consecutivi dal relativo ordine, fatto salvo l'eventuale termine migliorativo offerto dall'aggiudicatario e le ulteriori disposizioni previste dal Capitolato.

Il predetto termine è espressamente riferito al veicolo completo degli accessori e degli allestimenti montati.

Il termine di 365 giorni previsto dall'art. 3.1.B per i veicoli con allestimento frigorifero è riferito esclusivamente al Lotto 2 e non è pertanto estensibile ai veicoli del Lotto 1.

4)

Non si conferma.

Resta ferma la disciplina prevista dall'art. 4.9 del Capitolato Speciale.

Per il Lotto 2 il servizio è riferito agli pneumatici estivi/quattro stagioni secondo quanto previsto dalla documentazione di gara, mentre la fornitura e la sostituzione stagionale dei treni completi di pneumatici invernali costituiscono una specifica prestazione prevista per il Lotto 1.

Non è pertanto ammessa, per il Lotto 2, la sostituzione della configurazione prevista dalla *lex specialis* mediante applicazione della disciplina specificamente stabilita per il Lotto 1.

Restano ferme tutte le ulteriori prescrizioni previste dall'art. 4.9 del Capitolato Speciale.

5)

Si precisa che le dotazioni in esame sono indicate nell'Allegato A2 quali "dotazioni aggiuntive da quotare come canoni mensili aggiuntivi" e non costituiscono dotazioni standard da installare indistintamente su tutti i veicoli.

Come già chiarito con riferimento alla medesima questione, per la tipologia "Veicolo commerciale trasporto persone" M1, ai fini delle dotazioni aggiuntive da quotare, trova applicazione la dotazione prevista per la categoria "Auto/Auto elettriche".

Pertanto, per tale tipologia di veicolo, la dotazione aggiuntiva di riferimento è l'"attacco elettrico nel baule 12V" e non l'"attacco frigorifero 12V e doppia batteria", previsto per la categoria Furgoni/Furgoni elettrici.

L'eventuale installazione della predetta dotazione sarà richiesta in fase esecutiva sulla base delle effettive esigenze dell'Azienda sanitaria committente, secondo quanto previsto dalla documentazione di gara.

6.a)

Si conferma che il servizio pneumatici rientra tra le prestazioni previste dal Capitolato, secondo il differente perimetro stabilito per i due Lotti.

Per il Lotto 1, l'art. 4.9 prevede il servizio pneumatici per tutti i veicoli gestiti, compresi quelli di proprietà dell'Azienda sanitaria committente; per il Lotto 2, il servizio è previsto per tutti i veicoli forniti a noleggio a lungo termine.

Il servizio comprende altresì le prestazioni accessorie espressamente indicate dal Capitolato, quali montaggio, smontaggio, equilibratura, assetto e controllo, riparazione delle forature e smaltimento.

Il servizio non deve pertanto intendersi quale prestazione genericamente "a consumo", ma trova applicazione secondo le condizioni, i criteri di sostituzione e il perimetro economico espressamente stabiliti dall'art. 4.9 e dalla restante documentazione di gara.

6.b)

Si precisa che occorre distinguere tra i veicoli forniti a noleggio a lungo termine e, per il Lotto 1, i veicoli di proprietà o in comodato dell'Azienda sanitaria committente.

Per i veicoli forniti a noleggio a lungo termine, la manutenzione ordinaria e straordinaria è a totale carico dell'Appaltatore ed è ricompresa nei relativi canoni, secondo quanto previsto dall'art. 4.4 del Capitolato Speciale.

Per il Lotto 1, con riferimento ai veicoli di proprietà o in comodato dell'Azienda sanitaria committente, la manutenzione ordinaria è compresa nel canone di gestione, mentre le riparazioni di manutenzione straordinaria sono remunerate extra canone secondo le modalità previste dall'art. 5 del Capitolato.

Per tali interventi l'Appaltatore dovrà presentare preventivamente apposito preventivo alla Stazione Appaltante, con distinta evidenza della componente relativa alla manodopera e dei pezzi di ricambio, applicando le condizioni e gli sconti previsti dalla documentazione di gara.

Pertanto, la relativa disciplina non deve essere ricondotta genericamente alla formula "paga e riaddebita", ma alle specifiche modalità di autorizzazione, esecuzione e remunerazione extra canone stabilite dall'art. 5 del Capitolato Speciale.